



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 136°

Roma, 9 - 16 aprile 2009

N. 15 - 16

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2009

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 24 gennaio 2008, n. 14 (prot. 89/DIP)

Collocamenti fuori ruolo e comandi di dirigenti scolastici e del personale docente presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, associazioni professionali ed enti cooperativi, università e altri istituti di ist. *Pag.* 5

Circolare 24 gennaio 2008, n. 15 (prot. 90/DIP)

Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Anno scolastico 2008/2009 » 12

Circolare 28 gennaio 2008, n. 17 (prot. 776)

Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere. Anno scolastico 2008/2009 » 18

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 24

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 45
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 46
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 47
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 48
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 49
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 50
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 51
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 52
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 53
Ufficio scolastico di Ascoli Piceno » 54

Circolare 24 gennaio 2008, n. 14 (prot. 89/DIP)

Collocamenti fuori ruolo e comandi di dirigenti scolastici e del personale docente presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, associazioni professionali ed enti cooperativi, università e altri istituti di istruzione superiore per l'anno scolastico 2008/2009

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

	Al	Direttore Generale per il personale della scuola	<u>SEDE</u>
	Ai	Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.	Al	Gabinetto	<u>SEDE</u>
	Al	Capo Dipartimento per la Programmazione	<u>SEDE</u>
	Ai	Direttori Generali degli Uffici Centrali	<u>LORO SEDI</u>
	Agli	Uffici Scolastici Provinciali	<u>LORO SEDI</u>
	Alla	Provincia autonoma Dipartimento istruzione	<u>TRENTO</u>
	Al	Sovrintendente scolastico per la Provincia di	<u>BOLZANO</u>
	All'	Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca	<u>BOLZANO</u>
	All'	Intendente scolastico per la Scuola delle località ladine	<u>BOLZANO</u>
	Al	Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>

Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:

- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione superiore.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
Anno scolastico 2008/2009.

1) PREMESSA

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, ad eccezione dei

commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.

Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:

- * agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- * alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.

Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione richiedente.

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando), ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 (o in posizione di comando ai sensi del comma 10) dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze **esclusivamente** al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti, le richieste di assegnazione per l'anno scolastico 2008/2009 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A - 00153 Roma - e prodotte entro il **25 febbraio 2008**.

A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno scolastico 2006/07 e nell'anno scolastico in corso (2007/08).

Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.

I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2008/2009, sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale - Ufficio IV ed al competente Ufficio Scolastico Regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

**2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO**

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.

E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2008) ovvero non oltre, comunque, il 30 settembre 2008.

La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.

Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività svolta, richiedono più unità di personale, devono indicarne lo stretto ordine di priorità.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

**2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO**

Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
- b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
- c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
- d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
- e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
- f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
- g) periodo di durata del progetto.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.

In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile unire anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

- 3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE**
ARTICOLO 26 - COMMA 9.

Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.

Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma - entro il **25 febbraio 2008**.

- 4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.**
ARTICOLO 26 - COMMA 10.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.

Le domande dovranno essere presentate entro il **10 marzo 2008** esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato.


Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.

Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Cosentino



Circolare 24 gennaio 2008, n. 15 (prot. 90/DIP)

Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Anno scolastico 2008/2009

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Al	Capo Dipartimento per la Programmazione	<u>SEDE</u>
Ai	Direttori Generali degli Uffici Centrali	<u>LORO SEDI</u>
Ai	Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali	<u>LORO SEDI</u>
e p.c.		
Al	Gabinetto	<u>SEDE</u>
Agli	Uffici Scolastici Provinciali	<u>LORO SEDI</u>
Alla	Provincia Autonoma Dipartimento istruzione	<u>TRENTO</u>
Al	Sovrintendente scolastico per la Provincia di	<u>BOLZANO</u>
All'	Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca	<u>BOLZANO</u>
All'	Intendente scolastico per la Scuola delle località ladine	<u>BOLZANO</u>
Al	Sovrintendente agli studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>

Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.
Legge 23/12/1998, n. 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2008/2009.

1. PREMESSA

L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999. Il personale che presenta domanda di assegnazione, ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni, salva motivata revoca dell'incarico da parte della stessa amministrazione.

Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, si fa riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:

- sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia: supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto-dovere all'istruzione e all'istruzione e formazione professionale, ecc.;
- sostegno e supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e valutativi dell'autonomia scolastica (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione ecc.);
- sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca: alla educazione degli adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all'affettività), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento scolastico, attività complementari e integrative;
- raccordi interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage) istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio;
- gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informatici (organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ecc.).

2. CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA

Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive 500 unità.

Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale - Dipartimento per l'istruzione e agli Uffici Scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n. 71 del 13 aprile 2001, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato 1).

Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per l'istruzione ripartirà il contingente dell'Amministrazione Centrale tra i due Dipartimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, ai fini della successiva assegnazione agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi, così come individuati dal vigente Regolamento di organizzazione.

I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle rispettive articolazioni territoriali assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2008.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici Regionali, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.

L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli uffici entro il giorno **3 marzo 2008**. Al fine di favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di questo Ministero.

Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, devono essere inviate all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il giorno **3 aprile 2008**.

Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
- c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
- d) data di immissione in ruolo.

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l'eventuale conoscenza di lingue straniere.

Può essere formulata domanda ad un solo ufficio centrale e regionale. A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo di prova.

Le domande prive di tali indicazioni, ovvero, indirizzate genericamente al Ministero della pubblica istruzione, non sono prese in considerazione.

4. VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI

Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale.

Si indicano, in via esemplificativa, tali requisiti, raggruppati come segue:

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.

La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.

Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:

titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;

titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;

titoli professionali: incarichi svolti all'interno dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., i cessati Istituti di Ricerca (I.N.D.I.R.E, I.R.R.E.), centri di ricerca e formazione, ecc.

L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati - tra i quali particolare rilievo assumono le pregresse esperienze professionali nello svolgimento di compiti connessi all'autonomia presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione - e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.

Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.

La graduatoria predetta viene affissa all'albo dell'ufficio; ciascun ufficio, inoltre, ne invia copia, con e-mail, all'indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di questo Ministero.

5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta.

Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.


6. DISPOSIZIONI FINALI

Gli uffici, al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.

Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.

Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Cosentino



**Collocamento fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448**

UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Contingente assegnato
Totale	119
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	Contingente assegnato
ABRUZZO	14
BASILICATA	9
CALABRIA	19
CAMPANIA	36
EMILIA ROMAGNA	25
FRIULI	11
LAZIO	34
LIGURIA	15
LOMBARDIA	43
MARCHE	14
MOLISE	6
PIEMONTE	23
PUGLIA	27
SARDEGNA	13
SICILIA	35
TOSCANA	31
UMBRIA	7
VENETO	19
Totale	381
Totale complessivo	500

Circolare 28 gennaio 2008, n. 17 (prot. 776)

Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere. Anno scolastico 2008/2009

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI- UFFICIO IV

Agli Istituti statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c., All' Ufficio del Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione
SEDE

Al Capo del Dipartimento per la
Programmazione
SEDE

In attuazione dei protocolli esecutivi degli accordi culturali stipulati dall'Italia con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Federale di Germania e Spagna questo Ministero attua ogni anno scambi di assistenti di lingue straniere.

Gli assistenti di lingue straniere in Italia sono, di norma, studenti universitari iscritti nelle Università dei rispettivi Paesi a corsi di lingua italiana o romanza. Vengono selezionati nel proprio Paese ed assegnati da questo Ministero, di concerto con le rappresentanze istituzionali dei Paesi partner, agli istituti scolastici italiani.

Il numero dei posti é determinato annualmente, sulla base dei protocolli esecutivi dei suddetti accordi e di eventuali ulteriori intese che possono intercorrere con i Paesi interessati, tenendo conto delle disponibilità di bilancio di questo Ministero. Per l'anno scolastico 2008/2009 i posti di assistente di lingua straniera in Italia dovrebbero essere 249, così ripartiti: Austria n. 20 posti; Belgio (Comunità francese) n. 3; Francia n. 125; Regno Unito n. 50; Irlanda n. 6, Repubblica Federale di Germania n. 30; Spagna n. 15.

Presentazione delle richieste da parte delle istituzioni scolastiche (modulo on-line)

Le richieste di assegnazione (registrate al protocollo dell'Istituto) dovranno essere presentate entro il **29 febbraio 2008**, tramite l'apposito modulo on-line disponibile sul sito Intranet di questo Ministero, che va compilato e trasmesso sotto la responsabilità del dirigente scolastico e comunque previo suo formale consenso..

Atti normativi e di amministrazione

Nel caso di Istituti di istruzione superiore, Istituti Comprensivi, Educandati, Convitti o altri accorpamenti, **la richiesta deve essere presentata dall'Istituto principale (sede del Dirigente scolastico).**

E' possibile richiedere un assistente per ognuna delle lingue previste; anche in caso di richieste multiple va compilato un unico modulo on-line.

Dopo l'invio on-line del modulo compilato, il sistema restituirà in formato elettronico "pdf" la richiesta di assistenti così presentata (da stampare immediatamente) completa del "numero di compilazione" e dei dati inseriti. Attesa la responsabilità assunta sotto il profilo amministrativo-contabile per l'impegno della scuola a corrispondere la quota integrativa prevista (vedasi il paragrafo "Compenso" della presente circolare), detta stampa, regolarmente protocollata e sottoscritta **IN VIA ESCLUSIVA** dal Dirigente Scolastico, dovrà essere conservata agli atti dell'istituto.

Per motivi di organizzazione e di gestione della procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità diverse da quella suindicata.

Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle richieste, ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV.

Assegnazione condivisa

Qualora un Istituto non raggiunga un minimo di due cattedre per la lingua d'interesse (limite previsto per l'assegnazione dell'assistente), può richiedere ugualmente l'assistente ma in assegnazione condivisa con un altro Istituto. In tal caso, entrambi gli istituti dovranno compilare il modulo di richiesta on-line, ciascuno indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'istituto partner (codice meccanografico dell'Istituto di riferimento e nome del Dirigente scolastico). Non saranno prese in considerazione richieste di assegnazione condivisa presentate da uno solo dei due Istituti.

L'attività dell'assistente è comunque di 12 ore settimanali e tale rimane anche quando si tratta di assegnazione condivisa; in tal caso la ripartizione va concordata dai dirigenti scolastici coinvolti prima della presentazione della richiesta.

Criteria di individuazione delle scuole assegnatarie

La scelta definitiva delle scuole cui verranno assegnati gli assistenti di lingua straniera in Italia avverrà d'intesa con le rappresentanze istituzionali dei Paesi partner in apposite commissioni miste. L'elenco delle scuole sarà proposto, da parte italiana, tenendo conto:

- a. delle assegnazioni effettuate nell'anno scolastico 2007/2008 (a condizione che le scuole abbiano presentato richiesta di conferma, che non siano già state assegnatarie per più di tre anni consecutivi e che abbiano mantenuto i requisiti richiesti per l'assegnazione), avuto anche riguardo delle mancate prese di servizio o delle dimissioni sopraggiunte, nonché delle loro motivazioni;

- b. del numero di cattedre della lingua straniera per la quale si richiede l'assistente;
- c. della distribuzione territoriale;
- d. della prossimità delle scuole richiedenti alle sedi universitarie, ovvero alla facilità di raggiungimento di tali sedi da parte del candidato designato.

L'assegnazione sarà effettuata in sede di commissione mista, costituita con i rappresentanti dell'altro Paese tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai candidati stranieri.

Individuazione del docente "tutor"

Al fine di ottenere la massima ricaduta dalla presenza dell'assistente, è necessario che questi venga chiamato a fornire il proprio contributo in attività programmate e coordinate.

Sarà cura del Dirigente scolastico individuare, tra i docenti di lingua straniera con i quali dovrà collaborare l'assistente, un docente "tutor", al quale affidare le funzioni di inserimento e coordinamento; avrà il compito di accogliere l'assistente al suo arrivo in Italia ed aiutarlo nel superamento del possibile isolamento iniziale, favorendone un rapido e proficuo inserimento nella realtà scolastica e cittadina.

Ulteriori precisazioni

1. Gli Istituti che abbiano ottenuto, per l'anno scolastico 2007/2008, l'assegnazione di un assistente di lingua ed aspirino ad avvalersi di tale opportunità anche per l'anno scolastico 2008/2009, dovranno ugualmente farne richiesta, non essendo previste conferme d'ufficio;
2. gli Istituti che siano stati assegnatari di posti di assistente di una stessa lingua straniera per tre anni consecutivi, non potranno avanzare richiesta di ulteriore conferma;
3. non possono presentare richiesta gli Istituti che non abbiano almeno due cattedre¹ della lingua straniera per la quale si chiede l'assistente (salvo il ricorso alla sopra menzionata richiesta di assegnazione condivisa con altro Istituto);
4. per motivi di reciprocità, secondo quanto previsto dagli accordi con i Paesi partner, le scuole **Primarie e Secondarie di I grado** potranno richiedere **esclusivamente l'assegnazione di assistenti di lingua francese**;
5. non possono essere richiesti assistenti per sezioni sperimentali, indirizzi o corsi per i quali sia prevista la figura dell'esperto per la conversazione (classi di concorso: CO31- francese, CO32 – inglese, CO33 - spagnolo, CO34 - tedesco)
6. nel caso in cui motivi sopraggiunti alla richiesta impediscano l'utilizzazione dell'assistente per il numero complessivo delle 12 ore settimanali, il Capo dell'Istituto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV;
7. il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Internazionali.

¹Ovvero una cattedra più uno spezzone (almeno due insegnanti).

L'assistente di lingua straniera

Attività e funzioni

La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la finalità di offrire ai nostri studenti sia un modello di lingua viva, sia l'apporto di una esperienza culturale più vicina, nel tempo, alla loro. Viceversa rappresenta per l'assistente l'opportunità di perfezionare gli studi intrapresi in patria sulla lingua e la cultura italiana.

Il ricambio annuale degli assistenti assicura alle scuole di destinazione una costante freschezza di linguaggio ed una sempre rinnovata attualità di lessico e di personale interpretazione culturale.

L'attività degli assistenti si articola in 12 ore settimanali, da prestare esclusivamente in orario curricolare diurno presso un massimo di tre sedi diverse.

Gli assistenti devono operare secondo le direttive del docente italiano di lingua straniera, cui spetta il compito di individuare gli ambiti didattici sui quali questi baseranno le proprie proposte di conversazione.

Tenuto conto del limitato orario d'obbligo, l'assistente dovrà collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro.

L'attività degli assistenti non può sostituire quella dei docenti né sovrapporsi ad essa. Non è compito dell'assistente, ad esempio, correggere elaborati, dare spiegazioni di natura teorica sulle regole sintattiche e grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare vigilanze sulla classe (neanche occasionali), sostituire il docente in caso di assenza.

Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua straniera.

Durata dell'attività:

Per quanto riguarda l'anno scolastico 2008/2009 i periodi di attività degli assistenti di lingua straniera in Italia saranno i seguenti:

Paese di provenienza dell'assistente	Lingua	Durata dell'attività
Austria	tedesco	1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
Belgio	francese	1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
Francia	francese	1° ottobre 2008 – 30 aprile 2009
Irlanda	inglese	1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
R.F. di Germania	tedesco	1° ottobre 2008 – 31 marzo 2009 (*)
Regno Unito	inglese	1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
Spagna	spagnolo	1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009

(*) Nella determinazione della data del 31 marzo 2009 quale data di chiusura del periodo di attività degli assistenti di lingua tedesca provenienti dalla R.F. di Germania, si è tenuto conto delle sollecitazioni in tal senso pervenute dalle autorità tedesche, che hanno più volte espresso le proprie difficoltà di reperimento di candidature non subordinate all'apertura del secondo semestre

Atti normativi e di amministrazione

universitario nel loro Paese. Alle scuole assegnatarie è comunque data la facoltà di richiedere il prolungamento dell'attività degli assistenti provenienti dalla R.F. di Germania fino al 31 maggio 2009, su istanza presentata dall'assistente tedesco interessato. Tali richieste potrebbero essere prese in considerazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di questo Ministero.

Gli assistenti sono tenuti a presentarsi alla scuola di destinazione il giorno indicato nella lettera di nomina.

Al termine dell'attività il Dirigente Scolastico dovrà:

- rilasciare all'assistente un attestato con l'indicazione della data d'inizio e fine dell'attività, nonché degli eventuali periodi di assenza;
- inviare a questa Direzione Generale una relazione sull'attività svolta dall'assistente.

Compenso:

All'assistente di lingua straniera viene corrisposto un compenso mensile, quale contributo economico per la sua permanenza in Italia, così costituito:

a	contributo netto a carico del MPI	€ 625,00;
b	contributo mensile netto a carico del bilancio dell'Istituto assegnatario:	
	- per le scuole elementari e secondarie di primo grado	€ 50,00;
	- per gli istituti secondari di secondo grado	€ 100,00.

Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sul fatto che il finanziamento ministeriale perverrà alle istituzioni assegnatarie attraverso gli USR in due soluzioni, rispettivamente per gli ultimi tre mesi del 2008 e per i restanti mesi del 2009.

La necessità di acquisire da parte degli istituti assegnatari la comunicazione della effettiva presentazione dell'assistente ed i tempi morti conseguenti alla fase iniziale di gestione del bilancio annuale comportano inevitabilmente qualche ritardo nell'accreditamento del finanziamento. Conseguentemente, è indispensabile che i dirigenti scolastici siano in grado di garantire le anticipazioni di cassa occorrenti per corrispondere alle scadenze previste il compenso dovuto agli assistenti assegnati.

Trattamento delle assenze

Gli assistenti di lingue straniere sono tenuti a svolgere i propri compiti con impegno ed assiduità. Gli eventuali periodi di assenza per motivi di salute devono essere giustificati con idonea documentazione e comunicati al Capo dell'Istituto entro le ore 10 del primo giorno di assenza. Dette assenze e quelle per sostenere esami, purché giustificate, vanno considerate come servizio effettivamente prestato e non comportano riduzioni del compenso previsto.

Le ore di servizio non prestato per giustificati motivi di famiglia possono essere recuperate; in caso di mancato recupero sarà operata una proporzionale riduzione del compenso mensile. Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se recuperate) o per sostenere esami,

seppur giustificate, non possono superare **n. 30 giorni complessivi** nell'arco dell'anno scolastico. In caso di dimissioni che intervengano prima della fine dell'anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato (per qualsiasi motivo), i trenta giorni di assenza previsti subiranno una riduzione proporzionale in funzione del periodo di servizio effettivo.

Le assenze eccedenti tali limiti e le assenze ingiustificate comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. In tali casi il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata notizia a questa Direzione Generale.

Le scuole a cui saranno assegnati gli assistenti di lingua straniera dovranno offrire loro l'opportuno supporto per l'espletamento delle pratiche di carattere amministrativo connesse con la loro presenza di cittadini comunitari sul territorio nazionale previsti dal D.L.vo 30/2007 e per facilitare il reperimento di una sistemazione logistica.

Ogni eventuale comunicazione in materia di assistenti di lingua straniera in Italia sarà da questo Ufficio inviata agli Istituti presso la casella di posta elettronica istituzionale attribuita a suo tempo da questo Ministero (*codice meccanografico dell'istituto@istruzione.it*) **ovvero, a quella indicata in sostituzione nel modulo di richiesta.**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Giunta La Spada

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, ed in particolare l'art. 2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 13.11.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 10936 del 27.11.2006 , con la quale la sig.ra MARIA EUGENIA PUTZOLU nata il 25.04.1946 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della SARDEGNA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.08.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Eugenia PUTZOLU - in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della SARDEGNA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 13 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 30 novembre 2007 al n. 1667)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, ed in particolare l'art. 2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 20.04.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5367 del 22.05.2007, con la quale la sig.ra DOMENICA TRONCA nata il 09.06.1946 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Campobasso, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.08.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.08.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra **Domenica TRONCA** - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Campobasso, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 13 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 dicembre 2007 al n. 1675)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 14.11.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11219 del 04.12.2006, con la quale la sig.ra MARIA ZENARI nata il 21.06.1947 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Torino, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria ZENARI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Torino, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, ed in particolare l'art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 17 settembre 2007 al n. 1322)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 25.01.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 1460/A del 02.02.2007, con la quale il Sig. Francesco PATALANO nato il 28.06.1948 - C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal Sig. Francesco PATALANO - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 9 marzo 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 17 settembre 2007 al n. 1317)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
- VISTA la domanda datata 05.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11687 del 18.12.2006, con la quale il sig. Antonino Erati nato il 08.11.1945 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Antonino Erati - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 22)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 12.06.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6849 del 03.07.2007, con la quale il sig. Pasquale Scopelliti nato il 11.11.1948 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Pasquale Scopelliti - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Calabria, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 14)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 02.11.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 10127 del , con la quale il sig. GIANDOMENICO MAFFE' nato il 09.09.1950 -- C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Novara, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giandomenico MAFFE' - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Novara, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 25 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 dicembre 2007 al n. 1766)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.05.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5857 del 06.06.2007, con la quale il sig. Michele D'Alascio nato il 25.04.1948 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pisa, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Michele D'Alascio - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pisa, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 25)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.05.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5745 del 01.06.2007, con la quale il sig. ALESSANDRO LOSACCO nato il 14.05.1947 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Alessandro LOSACCO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 3 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 novembre 2007 al n. 1765)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.02.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 2790 del 05.03.2007, con la quale il sig. Gian Piero Panciera nato il 18.06.1950 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Genova, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Gian Piero Panciera - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Genova, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 19)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 12135 del 28.12.2006, con la quale il sig. Carlo Augusto Sanna nato il 24.08.1946 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Carlo Augusto Sanna - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 15)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 977 del , con la quale il sig. UMBERTO LELLI nato il 22.08.1947 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Umberto LELLI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 25 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 13)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 22.05.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5842 del 06.06.2007 , con la quale il sig. ANTONIO PICCHIANI nato il 08.02.1948 – A1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Antonio PICCHIANI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Roma , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 9 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 dicembre 2007 al n. 1768)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 05.02.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 2299 del 22.02.2007, con la quale il sig. Renato Silo nato il 19.07.1947 – B1 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Torino, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Renato Silo - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Torino, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 dicembre 2007 al n. 1769)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
- VISTA la domanda datata 02.08.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8366 del 07.09.2007, con la quale la sig.ra Egisto Vietina nato il 16.10.1948 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Massa Carrara, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.11.2007**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.11.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Egisto Vietina - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Massa Carrara, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 9 ottobre 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 gennaio 2008 al n. 95)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare l'art.59 – comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 31.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11549 del , con la quale la sig.ra MARIA LUISA LASORTE nata il 24.06.1950 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Brindisi, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra MARIA LUISA LASORTE - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Brindisi, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare l'art.59 – comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 25 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 dicembre 2007 al n. 1764)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335, ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 02.05.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5368 del 22.05.2007, con la quale la sig.ra EMILIA DI ORAZIO nata il 01.09.1946 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ascoli Piceno, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Emilia DI ORAZIO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ascoli Piceno, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, ed in particolare l'art.2 comma 21 nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 25 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 24)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare l'art.59 – comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 27.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 10118 del 13.11.2006, con la quale la sig.ra LIDIA OLIVIERI nata il 23.05.1950 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Modena, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **02.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **02.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Lidia OLIVIERI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Modena, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449, in particolare l'art.59 – comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 25 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 dicembre 2007 al n. 1767)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 10.04.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6864 del 03.07.2007, con la quale la sig.ra Maria Meloni nata il 30.04.1943 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Milano, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Meloni - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Milano, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 20)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare l'art.59 – comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9031 del 12.10.2006 , con la quale la sig.ra ANGELA QUAGLINI nata il 01.03.1950 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pavia, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Angela QUAGLINI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pavia, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449 in particolare l'art.59 – comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 gennaio 2008 al n. 17)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 31.01.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 1593 del 06.02.2007, con la quale il sig. VINCENZO PISCOPO nato il 21.10.1948 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Napoli, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.10.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Vincenzo PISCOPO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Napoli, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 13 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 dicembre 2007 al n. 1770)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra FILANTHIDOU AIKATERINI MARIA nata a Panorama Thessaloniki (Grecia) il 23.05.1988, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unitario" di Oreokastro (Thessaloniki-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente Sig.ra FILANTHIDOU AIKATERINI MARIA;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 23.6.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unitario" di Oreokastro (Thessaloniki-GRECIA) dalla sig.ra FILANTHIDOU AIKATERINI MARIA nata a Panorama Thessaloniki (Grecia) il 23.05.1988, con voto 11,5/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine scientifico** con il seguente voto: **60/100** (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

- VISTA** la domanda della sig.ra TOSOUNIDOU OLGA nata a Rostof (Russia) il 17.09.1986, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 29.06.2005 presso la Scuola Statale "Liceo Unitario" di Polichni (Thessaloniki-GRECIA);
- VISTO** l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";
- VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dell'interessata;
- VISTE** le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;
- ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;
- TENUTO CONTO** della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente Sig.ra TOSOUNIDOU OLGA;
- CONSIDERATO** che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 29.6.2005 presso la Scuola Statale "Liceo Unitario" di Polichni (Thessaloniki-GRECIA) dalla sig.ra TOSOUNIDOU OLGA nata a Rostof (Russia) il 17.09.1986, con voto 11,7/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine scientifico** con il seguente voto: 60/100 (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del sig. CHATZIANTONIADIS MINAS nato a Atene (GRECIA) il 9.11.1989, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 21.06.2007 presso la Scuola legalmente riconosciuta "Ekpedeftiria Rodion Pedia-Liceo Generale Privato" di Rodi (Dodecaneso-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente Sig. CHATZIANTONIADIS MINAS;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 21.6.2007 presso la Scuola legalmente riconosciuta "Ekpedeftiria Rodion Pedia-Liceo Generale Privato" di Rodi (Dodecaneso-GRECIA) dal sig. CHATZIANTONIADIS MINAS nato a Atene (GRECIA) il 9.11.1989, con voto 16,1/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine scientifico** con il seguente voto: **80/100** (ottanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del sig. VAPORAKIS IRODOTOS nato a Atene (GRECIA) l'11.06.1988, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unificato" di Atalanti (Ftiotis-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente Sig. VAPORAKIS IRODOTOS;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 23.6.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unificato" di Atalanti (Ftiotis-GRECIA) dal sig. VAPORAKIS IRODOTOS nato a Atene (GRECIA) l' 11.6.1988, con voto 13,6/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine scientifico** con il seguente voto: **68/100** (sessantotto/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del sig. FLORAKOS DIMITRIOS nato a Atene (GRECIA) il 16.01.1990, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 27.06.2007 presso la Scuola Statale "5° Liceo Generale" di Nea Smirni (Atene-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente Sig. FLORAKOS DIMITRIOS ;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 27.6.2007 presso la Scuola Statale "5° Liceo Generale" di Nea Smirni (Atene-GRECIA) dal sig. FLORAKOS DIMITRIOS nato a Atene (GRECIA) il 16.01.1990, con voto 12,3/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine scientifico** con il seguente voto: **61/100** (sessantuno/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra SOFIANIDOU MARILENA nata a Cholargos (Attica-GRECIA) il 20.03.1987, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 28.06.2005 presso la Scuola Statale "15° Liceo Unitario" di Pireo (GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente Sig.ra SOFIANIDOU MADRILENA;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 28.6.2005 presso la Scuola Statale "15° Liceo Unitario" di Pireo (GRECIA) dalla sig.ra SOFIANIDOU MARILENA nata a Cholargos (Attica-GRECIA) il 20.03.1987, con voto 12,3/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine scientifico** con il seguente voto: **61/100** (sessantuno/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra TSIRIGOTI AIKATERINI nata a Thessaloniki (GRECIA) il 01.02.1989, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 23.06.2006 presso la Scuola legalmente riconosciuta "Collegio Aristoteleio-Liceo Unitario Privato" di Pylea (Thessaloniki-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente Sig.ra TSIRIGOTI AIKATERINI;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 23.6.2006 presso la Scuola legalmente riconosciuta "Collegio Aristoteleio-Liceo Unitario Privato" di Pylea (Thessaloniki-GRECIA) dalla sig.ra TSIRIGOTI AIKATERINI nata a Thessaloniki (GRECIA) l' 01.2.1989, con voto 16,1/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine classico** con il seguente voto: **80/100** (ottanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra KOLYVANI XANTHI nata a Korinthos (GRECIA) il 23.05.1988, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 22.06.2006 presso la Scuola legalmente riconosciuta "Liceo Unico Privato "Sincroni Pedia"" di Midea (Argolico-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente Sig.ra KOLYVANI XANTHI;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 22.6.2006 presso la Scuola legalmente riconosciuta "Liceo Unico Privato "Sincroni Pedia"" di Midea (Argolico-GRECIA) dalla sig.ra KOLYVANI XANTHI nata a Korinthos (GRECIA) il 23.5.1988, con voto 17,3/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine classico** con il seguente voto: **86/100** (ottantasei/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del sig. KALANTZAKIS GEORGIOS nato a Thessaloniki (GRECIA) il 04.09.1988, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 27.06.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Generale" di Thermaikou (Salonicco-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessato;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente Sig. KALANTZAKIS GEORGIOS;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 27.6.2006 presso la Scuola Statale "Liceo Generale" di Thermaikou (Salonicco-GRECIA) dal sig. KALANTZAKIS GEORGIOS nato a Thessaloniki (GRECIA) il 04.09.1988, con voto 12/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine classico** con il seguente voto: **60/100** (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig.ra GIANNOU EFROSYNI IOANNA nata a Maroussi (GRECIA) il 18.10.1986, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 29.06.2004 presso la Scuola Statale "1° Liceo Generale" di Preveza (Epiro-GRECIA);

VISTO l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dell'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

TENUTO CONTO della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente Sig.ra GIANNOU EFROSYNI IOANNA;

CONSIDERATO che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

DICHIARA

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 29.6.2004 presso la Scuola Statale "1° Liceo Generale" di Preveza (Epiro-GRECIA) dalla sig.ra GIANNOU EFROSYNI IOANNA nata a Maroussi (GRECIA) il 18.10.1986, con voto 11,3/20,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – ordine classico** con il seguente voto: **60/100** (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° febbraio 2008)

(MOD-BP-09-091-159) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

